



Titolo

Corte federale d'appello – giudizio di primo grado – appello - effetto devolutivo – automatica riemersione del materiale di primo grado – cognitio della Corte - è piena - giudizio d'appello – natura giuridica - è solo tendenzialmente una revisio prioris instantiae

Descrizione

Nel reclamo proposto a questa Corte federale deve riconoscersi una particolare intensità al cd. effetto devolutivo dell'appello, con la conseguenza che si produce un'automatica riemersione in questa sede di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado - naturalmente nei limiti degli specifici vizi dedotti di cui all'art. 101, comma 3, primo periodo del Codice - in modo tale che la *cognitio* di questa Corte è piena. Pertanto, il contegno e la condotta processuale delle parti rileva (nel senso di avere conseguenze sulla pronuncia del giudice) nella fase processuale nella quale essa condotta si materializza e non sulle fasi successive, dove il giudizio riprende la propria autonomia e nel quale sia le parti che il giudice operano senza alcun vincolo pregiudiziale riferito al giudizio pregresso (*ex multis*: CFA, Sez. I, n. 96/2019-2020). E ciò in coerenza con l'impostazione secondo cui i giudizi innanzi a questa Corte relativi ai reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale si qualificano solo "*tendenzialmente*" quale *revisio prioris instantiae* (*ex multis*: CFA, SS.UU., n. 29/CFA/2022-2023).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 42/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0042 CFA del 30 ottobre 2024 (Sig.ri Antonio Ussia e Giuseppe Amato - PFI)